m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.I.0003400.12-03-2021

Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

12 marzo 2021, n. 23

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5

marzo 2020, n. 13 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 che prevede limitazioni alla mobilità delle persone ed altresì l'individuazione delle caratteristiche del territorio nazionale in funzione del tasso di rischio epidemiologico in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Considerato che il ripopolamento della fauna ittica è gestito dalla Regione e che il materiale ittico oggetto di ripopolamento è allevato e stoccato presso il centro ittiogenico di Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto;

Considerato che il materiale ittico allevato ha raggiunto la taglia ottimale per il ripopolamento e che, se non immesso in tempi brevi nei corsi d'acqua, si verrebbero ad innescare fenomeni sovradensitari nelle vasche dell'impianto tali da innescare problematiche sanitarie, compromettendo la produzione annuale;
Considerato che l'attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Considerato che l'attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna selvatica attraverso l'abbattimento di particolari specie quali cervidi e bovidi oggetto dell'attività venatoria di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 e che la sospensione di tale attività intervenuta ai sensi di precedenti ordinanze genera il mancato controllo su tale fauna con rischi di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali oltre che sull'equilibrio della fauna selvatica stessa;
Considerato che la caccia di selezione avviene in modalità individuale e non evidenziando pertanto rischi di assembramento;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19 pari a 6.361 alla data del 12 marzo 2021;
Atteso che alla medesima data del 12 marzo 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 482, di cui 79 in rianimazione;
Tenuto conto altresì che il trend degli ultimi sette giorni evidenzia una riduzione degli attualmente positivi da 7425 a 6361 (-1.064), dei ricoveri positivi da 508 a 482 (-26);
Tenuto conto pertanto che il trend dei positivi anche nell'ultima settimana appare in decremento, evidenziando anche una seppur moderata tendenza alla decrescita dei dati relativi ai ricoveri, mentre resta sostanzialmente stabile e severo il dato dei ricoverati in terapia intensiva;
Tenuto conto, altresì, che in questo trend regionale la Provincia di Terni vede contagi in crescita;
Atteso che il CTS nazionale mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021, così come risulta dall'esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 12 marzo 2021;
Considerato che le evidenze epidemiologiche dimostrano una maggiore contagiosità delle varianti del virus SARS COV2-19 in riferimento alla popolazione in età scolastica;
Visto il comma 2 dell'articolo 21 del DPCM 2 marzo 2021 che dà facoltà ai Presidenti di Regione di applicare la misura di cui all'articolo 43 del medesimo DPCM, consistente nella sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e lo svolgimento a distanza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che sulla base della attuale situazione epidemiologica si deve continuare a ispirare l'azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione inserendo forti misure restrittive e di contro-regolazione alla cd. zona arancione, che garantiscano la mitigazione del contagio e della pressione sulle strutture sanitarie;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l'obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall'applicazione del DPCM 2 marzo 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, del decreti legge 172/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 6/2021) e 2/2021;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria dell'11 marzo 2021;
Preso atto della nota del Commissario per l'emergenza COVID-19 del 12 marzo 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere riviste anche settimanalmente in base al mutamento del quadro epidemiologico;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021;
Sentito il Ministro della Salute;

O R D I N A

Art. 1

1. A decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
   Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
   Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio dei Distretti Sanitari di cui all'allegato n. 1 individuati dal Commissario Emergenza Covid-19, in cui i contagi settimanali sono superiori a 250 per centomila abitanti, ovvero in cui il numero dei contagi si approssimi a detta soglia o risulti fortemente crescente evidenziando rischi per la sanità pubblica, sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n.30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma 1 i servizi educativi delle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017. Resta salva la possibilità, per le scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, di svolgere attività in presenza,

qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 25 del DPCM 2 marzo 2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.

4. Su tutto il territorio regionale è consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell'effettuazione delle prove INVALSI.

Art. 2

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
   - per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale;
   - per l'esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
   - per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l'attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore;
   - per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall'amministrazione regionale.

2. L'attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l'esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.

3. E' consentita esclusivamente in forma individuale l'attività di addestramento cani nelle aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Qualora nel proprio comune non sia presente un'area ZAC autorizzata è consentito lo spostamento nel comune ove risulti ubicata l'area ZAC più vicina rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.

4. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività di cui al comma 1 dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 2 marzo 2021.

Art. 3

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.

3. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentita la realizzazione di attività corsistiche realizzate esclusivamente in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere muniti di mascherine FFP2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione.

Art. 4

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale si applicano le disposizioni dell'art. 41 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. Sono pertanto sospese:
   - le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
   - l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;

   Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nonché quanto previsto dall'art 7 della presente ordinanza, è consentito svolgere, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

3. E' sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, limitatamente a quegli atleti non professionisti le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

4. Sono sospese per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

5. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Art. 5

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
   - misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;
   - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;

- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello;
- accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
  A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
  B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;
  C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
- è necessaria l'adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all'allegato n. 2 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

3. Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.

4. E' fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 è vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica degli esercizi commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

2. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 è vietata l'apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera f) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. È altresì vietato nelle giornate di domenica, per il medesimo periodo, l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.

Art. 7

1. A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è disposto:
   - il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata;
   - il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
   - il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
   - il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Art. 8

1. In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

2. È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

3. E' altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1 e 2 l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

1. Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021, già prorogato con Ordinanza n. 21 del 1 marzo 2021 e n. 22 del 5 marzo 2021, è ulteriormente prorogato al 14 marzo 2021.

2. Sono confermate, fino al 14 marzo 2021, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.

3. Dal 15 marzo 2021 al 5 aprile 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale esercitati nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio "non scolastico", secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it.

4. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14.01.2021e s.m.i. nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall'autorità competente garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Art. 10

1. E' fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

Art. 11

1. L'articolo 1 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 5 marzo 2021, n. 22 è abrogato con decorrenza 15 marzo 2021.

2. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 5 marzo 2021, n. 22 sono abrogati dalla data della presente ordinanza.

Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Art. 12

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e al CONI Umbria.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 12/03/2021

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

Azienda USL Umbria1

Distretto Sanitario ALTO TEVERE comuni di

Città di Castello,

S. Giustino,

Umbertide,

Pietralunga,

Citerna,

Montone,

Lisciano Niccone,

Monte Santa Maria Tiberina

Distretto Sanitario ASSISANO comuni di

Assisi,

Bastia,

Bettona,

Cannara,

Valfabbrica

Azienda USL Umbria2

Distretto Sanitario FOLIGNO comuni di

Foligno,

Bevagna,

Gualdo Cattaneo,

Montefalco,

Sellano,

Spello,

Trevi,

Nocera Umbra,

Valtopina.

Distretto Sanitario VALNERINA comuni di

Cascia,

Cerreto di Spoleto,

Monteleone di Spoleto,

Norcia,

Poggiodomo,

Preci,

Santa Anatolia di Narco,

Scheggino,

Vallo di Nera.

Distretto Sanitario TERNI comuni di

Terni,

Acquasparta,

Arrone,

Ferentillo,

Montefranco,

Polino,

San Gemini,

Stroncone

Distretto Sanitario ORVIETO comuni di

Orvieto,

Fabro,

Baschi,

Ficulle,

Monteleone di Orvieto,

Parrano,

Allerona,

Montecchio,

Montegabbione,

Castel Giorgio,

Castel Viscardo,

Porano